

Allegato "B" al n. 1572/1106 di repertorio -----

----- **S T A T U T O** -----

----- **Articolo 1** -----

----- **Denominazione** -----

E' costituita la fondazione denominata -----

----- **"FONDAZIONE M6+ ENTE FILANTROPICO"** -----

di seguito in breve, "*Fondazione*". -----

----- **Articolo 2** -----

----- **Sede** -----

La Fondazione ha sede in Comune di Como, via Belvedere n. 2. -

Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere,
in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi,
filiali, succursali, agenzie, stabilimenti o unità locali,
produttive e direzionali, comunque denominate. -----

----- **Articolo 3** -----

----- **Durata** -----

La Fondazione ha durata illimitata. -----

----- **Articolo 4** -----

----- **Scopo** -----

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale e precisamente
esercita in via esclusiva o principale attività di
beneficenza ed erogazione di denaro, beni o servizi anche di
investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate
o di attività di interesse generale, ai sensi dell'art.5,
comma 1, lettera u), del decreto legislativo 3 luglio 2017,
n. 117, in particolare mediante la promozione di concrete
iniziative di beneficenza, nei settori dell'istruzione e
formazione, dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, della
tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con
esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di
raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e
pericolosi di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 5 febbraio 1997
n. 22, allo scopo di promuovere il miglioramento della
qualità della vita e lo sviluppo culturale, sociale e
ambientale. -----

Con specifico riferimento a quest'ultima attività di
interesse generale, la Fondazione intende promuovere e
favorire iniziative nei seguenti settori di cui all'articolo
5, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117: -----

a) *interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1,
commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e
successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni
di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22
giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;* -----

d) *educazione, istruzione e formazione professionale, ai
sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive
modificazioni, nonché le attività culturali di interesse
sociale con finalità educativa;* -----

e) *interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al*

miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; -----

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; -----

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS; -----

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; -----

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; -----

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del CTS. -----

Le attività della Fondazione nei settori appena menzionati potranno consistere in via esemplificativa e non esaustiva in:

- promuovere e realizzare direttamente o tramite partner progetti od interventi di tipo socio-assistenziale, socio-sanitario, educativo, culturale e formativo a favore delle fasce sociali più deboli, ed in particolare dei giovani;

- assistere, incoraggiare e sostenere i giovani al fine di un loro migliore inserimento nella società e nel mondo del lavoro, in un'ottica di sviluppo della persona in tutti i suoi aspetti: -----

- organizzare e realizzare programmi di intervento per aiutare i giovani affinché acquisiscano un adeguato livello culturale e di istruzione e maggiori capacità tecniche, operative e gestionali; -----

- promuovere altre iniziative inerenti il sostegno, la formazione professionale e lo sviluppo della personalità; ----

- ricercare e favorire la cooperazione con altri soggetti ed enti interessati a sostenere i progetti relativi alle attività di cui sopra; -----

- svolgere attività di studio e di supporto alla ricerca scientifica anche attraverso l'istituzione di borse di studio, organizzazione di corsi, seminari e convegni e la produzione di materiale informativo, didattico ed educativo; -

- promuovere attività culturali in sinergia con gli scopi statutari; -----

- promuovere eventi ed iniziative per la cura e la tutela dell'ambiente; -----
- realizzare e/o finanziare la realizzazione di strutture socio-sanitarie; -----
- acquistare, prendere in locazione o in comodato, locare, cedere in uso a titolo oneroso o gratuito, beni mobili ed immobili da utilizzare per l'erogazione più agevole dei servizi in conformità degli scopi della Fondazione; -----
- assumere, indirettamente, la gestione e la promozione di realtà o strutture assistenziali; -----
- offrire alle famiglie servizi di sostegno integrati (burocratico, assistenziale, scolastico, alimentare, economico, psicologico) contribuendo al miglioramento della loro qualità di vita; -----
- promuovere la stipula di convenzioni e protocolli finalizzati al trattamento, alla cura, all'assistenza di giovani fragili e non solo; -----
- promuovere e/o organizzare congressi, seminari, convegni, viaggi, master, concorsi a premio, corsi di formazione, incontri, servizi ed ogni altra iniziativa finalizzata agli scopi statuari di cura; -----
- finanziare stages, master, borse di studio, dottorati di ricerca in collaborazione con Università ed enti preposti; ---
- curare, divulgare, editare pubblicazioni; -----
- sostenere i giovani svantaggiati per le loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e famigliari nella formazione culturale, ludica e sportiva e le loro famiglie; --
- promuovere politiche di contrasto al disagio abitativo mediante la realizzazione e la gestione di strutture ed immobili da destinare ad alloggio sociale in favore di individui e nuclei familiari svantaggiati temporaneamente impossibilitati a soddisfare le esigenze abitative primarie; -
La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto all'attività di interesse generale, secondo individuazione, criteri e limiti definiti dall'organo di amministrazione nel rispetto della normativa vigente tempo per tempo, tenendo conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite impiegate in tale attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite impiegate nelle attività di interesse generale. -----
La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida e norme tempo per tempo vigenti. ----

----- **Articolo 5** -----

----- **Patrimonio** -----

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione descritti nell'atto costitutivo. Tale patrimonio potrà essere incrementato anche con donazioni, donazioni e lasciti testamentari, legati ed oblazioni di beni mobili ed immobili, secondo la volontà dei donatori, nonché con: -----

- contributi pubblici e privati; -----
- rendite patrimoniali; -----
- attività di raccolta fondi. -----

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali avanzi di gestione, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle sopracitate finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. -----

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggior reddito possibile compatibilmente con una gestione prudente e con la conservazione nel lungo periodo del suo valore. -----

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali. -----

----- **Articolo 6** -----

----- **Patrimoni destinati** -----

La Fondazione, qualora ricorrano le condizioni di legge, può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli artt. 2447-bis e seguenti del codice civile. -----

----- **Articolo 7** -----

----- **Organi della Fondazione** -----

Sono organi della Fondazione: -----

- il Consiglio di Amministrazione; -----
- il Presidente e il Vice Presidente; -----
- il Comitato Scientifico; -----
- l'Organo di Controllo/Revisore Legale. -----

Tutte le cariche della Fondazione sono gratuite, salvo quella dell'Organo di Controllo/Revisore Legale per il quale può essere previsto dal Consiglio di Amministrazione un compenso, nei limiti di legge. E' ammesso il rimborso delle spese - effettivamente documentate - sostenute ed anticipate da ciascun soggetto per compiti ed attività strettamente inerenti allo scopo della Fondazione. -----

----- **Articolo 8** -----

----- **Consiglio di Amministrazione** -----

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sei amministratori, su determinazione dello stesso consiglio; i primi amministratori sono nominati per un terzo dalla società fondatrice e per i rimanenti due terzi dal Presidente

della Fondazione. Gli amministratori così nominati resteranno in carica sino a revoca da parte del soggetto che li ha designati o loro dimissioni. -----

Se verranno a mancare per qualsiasi causa uno o più amministratori, il Consiglio di amministrazione (previa determinazione del numero dei membri nel rispetto di quanto previsto dal primo comma del presente articolo) provvederà alla sua/loro sostituzione per cooptazione, nel rispetto di quanto previsto dal quarto comma del presente articolo. -----

Qualora il Consiglio di Amministrazione deliberi di modificare il numero degli amministratori, lo stesso Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina, per cooptazione, dei nuovi consiglieri, nel rispetto di quanto previsto dal quarto comma del presente articolo. -----

In ogni caso, almeno la metà degli amministratori devono essere componenti della famiglia Manca (i.e. Lorenzo Manca, sua moglie ed i loro discendenti). -----

Gli amministratori sono rieleggibili. -----

Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione: -----

- coloro che si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile; -----

- siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato; -----

- ricoprano la carica di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, membro del Governo o della Corte Costituzionale; -

- siano membri di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di organi dell'Unione Europea e della Magistratura ordinaria o speciale; -----

- ricoprano la carica di Consigliere Regionale della Lombardia, Consigliere Provinciale della Provincia di Como ovvero siano componenti delle giunte regionali, provinciali, comunali o amministratori di altri enti locali territoriali.

I componenti il Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti: -----

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale; -----

- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri della Fondazione. -----

I Componenti del Consiglio di Amministrazione, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza nonché a quale di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente. -----

----- **Articolo 9** -----

----- **Decadenza ed esclusione** -----

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto

dal Consiglio stesso. -----
Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione: ---
- il mancato rispetto delle norme statutarie; -----
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio e/o
all'immagine della Fondazione; -----
- il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità
ai sensi di legge. -----
L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione a
scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con
provvedimento motivato. -----

----- **Articolo 10** -----

----- **Competenze del Consiglio di Amministrazione** -----

Al Consiglio di Amministrazione spetta: -----
a) eleggere tra i suoi componenti il Presidente ed il Vice
Presidente; -----
b) deliberare con il voto favorevole a maggioranza assoluta
dei consiglieri in carica eventuali modifiche dello statuto; -
c) redigere ed approvare entro il mese di novembre dell'anno
in corso il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile
dell'anno successivo il bilancio e il bilancio sociale ove
obbligatorio; -----
d) stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della
Fondazione; -----
e) stabilire le direttive concernenti gli investimenti del
patrimonio della Fondazione; -----
f) deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione e
per gli atti di ordinaria amministrazione; -----
g) approvare eventuali regolamenti interni; -----
h) deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio
ai sensi dell'art. 20 nonché la trasformazione, la fusione e
la scissione della Fondazione; -----
i) conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente
sia ai singoli Componenti il Consiglio di Amministrazione,
nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e
depositata nelle forme di legge; -----
j) compiere ogni altra attività ad esso spettante in forza
del presente statuto; -----
k) deliberare sulla costituzione e sulla composizione di
eventuali commissioni composte anche da membri esterni al
Consiglio di Amministrazione; -----
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è
generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non
sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro
Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i
terzi ne erano a conoscenza. -----

----- **Articolo 11** -----

----- **Funzionamento del Consiglio di Amministrazione** -----

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma almeno
due volte all'anno e ogniqualevolta lo ritenga opportuno il
Presidente o ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei

Consiglieri. -----

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante invito trasmesso ai membri del Consiglio di Amministrazione, al Revisore Legale ed all'Organo di Controllo, con ogni strumento, anche telematico, idoneo ad attestare la prova dell'avvenuto ricevimento da parte degli interessati ed inviato almeno sette giorni prima dell'adunanza (o due giorni in caso di urgenza) e contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo di svolgimento della riunione. -----

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ancorché in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti i Consiglieri ed i membri dell'Organo di Controllo. -----

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per audio o videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. -----

Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario che verrà nominato, di volta in volta, dal Consiglio e, nei casi di legge, dal notaio. -----

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono. -----

Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto, sono adottate a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti, salvo ove diversamente previsto. -----

Le delibere di modifica dello statuto e quelle relative alla trasformazione, fusione o scissione della Fondazione sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione. ---

La delibera di scioglimento della Fondazione e di devoluzione del patrimonio sono adottate con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione. -----

----- **Articolo 12** -----

----- **Presidente - Vice Presidente** -----

Il Presidente: -----

- a) ha l'esercizio della legale rappresentanza della Fondazione, anche in giudizio; -----
- b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; -----
- c) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione; -----
- d) ha facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, di dare mandato per comparire in giudizio o per rendere dichiarazioni a nome della Fondazione, nonché di rilasciare procure speciali per

il compimento di determinati atti o categorie di atti. -----
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le
funzioni a esso spettanti sono svolte dal Vice Presidente. ---

----- **Articolo 13** -----

----- **Comitato Scientifico** -----

Ove nominato, il Comitato Scientifico è composto da un numero
variabile di membri da cinque a sette, nominati dal Consiglio
di Amministrazione, che indica altresì chi deve ricoprire la
carica di Presidente, fra persone in possesso di una
specificata e conclamata competenza nell'ambito delle materie
d'interesse della Fondazione. -----

Il Comitato Scientifico cura i profili tecnico-scientifici e
di ricerca in ordine all'attività della Fondazione e svolge
una funzione tecnico-consultiva in merito ad ogni questione
per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda
espressamente il parere, non vincolante, per definire aspetti
specifici delle singole attività ed iniziative di rilevante
importanza. -----

Il Comitato è convocato e presieduto dal Presidente del
Comitato Scientifico, senza obblighi di forma purché con
mezzi idonei a dimostrare l'avvenuta ricezione, inoltrati
almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza. --
L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno
della seduta, il luogo e l'ora. E' ammessa la convocazione
per posta elettronica ordinaria, che si riterrà perfezionata
a seguito di risposta o di ricezione della ricevuta di
consegna. -----

Il Comitato Scientifico si riunisce validamente con la
presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a
maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale
il voto del Presidente del Comitato Scientifico. -----

Alle riunioni del Comitato Scientifico può partecipare il
Presidente della Fondazione, senza diritto di voto. -----

----- **Articolo 14** -----

----- **Organo di Controllo** -----

L'Organo di Controllo è obbligatorio e può essere monocratico
o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di
nomina. -----

L'Organo di Controllo è nominato da parte di Lorenzo Manca o,
in caso di sua scomparsa, dal suo erede più anziano, e, in
caso di inerzia, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili competente per la sede
della Fondazione. -----

Vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul
rispetto dei principi di corretta amministrazione,
sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e
contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento. -
Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti. -----

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi
momento procedere, anche individualmente, ad atti di

ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari. -----

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare ed intervenire, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. -----

Se collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti ed almeno uno dei componenti effettivi ed uno dei supplenti devono essere scelti tra i revisori iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti tra le categorie di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice Civile. -----

Se monocratico, deve essere scelto tra i revisori iscritti nell'apposito registro. -----

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. -----

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio di Amministrazione. -----

----- **Articolo 15** -----

----- **Revisore Legale** -----

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita ad un Revisore Legale o ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. -----

Il Revisore Legale è nominato da Lorenzo Manca o, in caso di sua scomparsa, dal suo erede più anziano, e, in caso di inerzia, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili competente per la sede della Fondazione. -----

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro. -----

Il Revisore Legale ha diritto di partecipare ed intervenire alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto. -----

----- **Articolo 16** -----

----- **Libri sociali** -----

Ai sensi e con le modalità dell'art. 15 del Codice del Terzo Settore a cui si fa espresso riferimento, la Fondazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali: -----

a) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; -----

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo. -----

E' fatto diritto ai soggetti di cui all'art. 15 del Codice del Terzo Settore - ove esistenti - di esaminare i libri con richiesta scritta e preavviso di almeno tre giorni. -----

----- **Articolo 17** -----

----- **Bilancio** -----

L'esercizio della Fondazione ha durata annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. -----

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio di esercizio ai sensi di legge unitamente ad una relazione sullo svolgimento dell'attività e della missione; lo sottoporrà, all'Organo di Controllo e, qualora nominato, al Revisore Legale e dovrà approvarlo entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. -----

Il Consiglio di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, a seconda dei casi, nella relazione di missione. -----

----- **Articolo 18** -----

----- **Bilancio Sociale** -----

La Fondazione, nei casi previsti dalla disciplina tempo per tempo vigente, deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida vigenti. -----

Il bilancio sociale degli enti filantropici deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche. -----

Inoltre la Fondazione, nei casi previsti dalla disciplina tempo per tempo vigente,, deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai Componenti del Consiglio di Amministrazione ed all'Organo di Controllo/Revisore Legale nonché ai dirigenti. -----

----- **Articolo 19** -----

----- **Trasformazione, fusione e scissione** -----

La Fondazione può operare trasformazioni, fusioni e scissioni ai sensi dell'art. 42-*bis* del Codice Civile. La competenza alla decisione di tali operazioni è rimessa al Consiglio di Amministrazione con i modi e le maggioranze previste dall'art. 10 del presente statuto. -----

----- **Articolo 20** -----

----- **Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento** -----

In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione. -----

----- **Articolo 21** -----

----- **Norme di rinvio** -----

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si

applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e, per quanto da esso non previsto ed in quanto compatibili, dagli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e dalle norme di legge vigenti in materia. -----

Cadorago, 17 febbraio 2026 -----

Firmato: Simone Parravicini notaio -----

Certifico io sottoscritto dottor SIMONE PARRAVICINI, notaio in Cadorago, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Como e Lecco, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia su supporto informatico è conforme allo statuto che in originale trovasi allegato sotto la lettera "B" all'atto in data 17 febbraio 2026 n. 1572/1106 di rep. a mio rogito (registrato a Como il 24 febbraio 2026 al n. 3151).

Como, 26 febbraio 2026

File firmato digitalmente dal notaio SIMONE PARRAVICINI